

CRISI D'IMPRESA

La disciplina dei contratti pendenti nel nuovo CCII

di **Roberto Giacalone**

Gli effetti della **liquidazione giudiziale** sui **rapporti giuridici pendenti** sono regolati, nel nuovo CCII, da una serie di disposizioni che ne delimitano il perimetro di applicazione generale.

La disciplina è dettata dall' [articolo 172 CCII](#), che regola la **sospensione dei rapporti contrattuali pendenti**, dall'[articolo 175 CCII](#) che disciplina lo **scioglimento automatico dei contratti "intuitus personae"**, e dell'[articolo 211 comma 8 CCII](#), relativo alla **prosecuzione dei rapporti in caso di esercizio provvisorio**.

Figura centrale è sempre il curatore, che dovrà decidere, con l'**autorizzazione del comitato dei creditori**, o in caso di sua mancanza, o di urgenza o d'inerzia, con la **surroga** della relativa competenza al **Giudice Delegato, se procedere con la risoluzione o la continuazione dei relativi contratti**.

L'unica ipotesi in cui non viene riconosciuta alcuna scelta, è quella dei **contratti ad effetti reali**, in cui **non sia avvenuto il trasferimento della proprietà**.

La disciplina dettata dall' [articolo 172, comma 1, CCII](#), mutua il principio contrattualistico dell'[articolo 1376 cod. civ.](#), dove il trasferimento della proprietà costituisce la **prestazione principale** cui è obbligata la parte contraente.

L'[articolo 172 CCII](#) evidenzia che l'**esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara**

- **di subentrare nel contratto in luogo del debitore, e assume, alla data del subentro, tutti i relativi obblighi,**
- **ovvero di sciogliersi dal medesimo.**

È bene ricordare che l'**autorizzazione** che deve richiedere il curatore al comitato dei creditori o al G.D, è comunque **confinata all'ipotesi della continuazione dei contratti** dai quali possono essere ricondotte nuove obbligazioni, e **non viene contemplata nell'ipotesi dello scioglimento**.

La **risoluzione del contratto non è sottoposta a nessuna autorizzazione**, non solo perché lo scioglimento non comporta il sorgere di crediti in prededuzione, ma anche perché è già prevista nell'ipotesi di messa in mora del curatore da parte del contraente *in bonis*, o ancora, nell'ipotesi dello **scioglimento automatico dei contratti proseguiti durante l'esercizio provvisorio** [articolo 211, comma 8, CCII](#).

Un'ulteriore principio generale viene individuato nell'[articolo 175 CCII](#), ed è quello dello **scioglimento automatico dei contratti riferiti alla qualità soggettiva del soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale**. Sono i contratti **c.d. "intuitus personae"**, ossia quei contratti in cui la qualità soggettiva del contraente, su cui grava la liquidazione giudiziale, è motivo determinante del consenso.

In questo caso il curatore potrà **scegliere se sciogliere il contratto**, oppure, con l'autorizzazione del contraente, **subentrare e così assumere tutti i relativi obblighi contrattuali**.

Il complesso delle norme deve trovare una coniugazione anche in riferimento all'ipotesi dell'esercizio **provvisorio**, dove l'automatismo della sospensione dei contratti pendenti deve lasciare il posto al **principio della continuazione dei contratti**, ai sensi dell'[articolo 211, comma 8, CCII](#), salvo che il curatore non opti per lo **scioglimento del contratto**, e anche in questo caso, **non sarà necessaria alcuna autorizzazione**.

In tale quadro normativo il curatore dovrà leggere il contesto in cui opera, avendo ben chiaro quale sia l'interesse della **massa dei creditori**.



Master di specializzazione

L'ATTIVITÀ DEL CURATORE FALLIMENTARE

Scopri le sedi in programmazione >